Incarto n.
LIT.2025.15

Bellinzona
5 febbraio 2026

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 6 ottobre 2025 da

A.;
(ricorrente)

contro

la **decisione 26 settembre 2025 dell'Ufficio della migrazione**, Bellinzona, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente accesso alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del xx.yy.zzzz inc. X;

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 12 novembre 2025 dell'Ufficio della migrazione;

preso atto della replica 19 novembre 2025 del ricorrente e della duplica 9 dicembre 2025 dell'Ufficio della migrazione;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti nella seduta del 23 gennaio 2026 e per circolazione i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. In data 3 settembre 2025 A., fondandosi sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), ha formulato nei confronti della Sezione della popolazione una richiesta di accesso alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del xx.yy.zzzz inc. X relativa al figlio B., precisando di volerne ottenere una copia integrale e non anonimizzata. La medesima richiesta è stata inviata all'Ufficio della migrazione in data 5 settembre 2025. Il richiedente giustificava di essersi rivolto alla Sezione della popolazione, poiché quest'ultima figurava tra i destinatari della sentenza, unitamente al Consiglio di Stato. Egli riteneva quindi che la decisione giudiziaria fosse parte integrante degli archivi della Sezione della popolazione e quindi accessibile ai sensi della legge sulla trasparenza.

B. Con presa di posizione 17 settembre 2025 l'Ufficio della migrazione ha negato l'accesso, facendo in primo luogo riferimento all'art. 3 cpv. 1 LIT concernente i procedimenti in corso, retti da leggi speciali. L'autorità ha inoltre motivato il diniego osservando che non vi sarebbe un interesse pubblico all'accesso prevalente rispetto alla lesione della sfera privata dei terzi interessati dal documento. Ha infine rilevato che la domanda di accesso sarebbe motivata da uno scopo differente rispetto a quello della LIT, ossia per scopi personali del richiedente nel contesto di procedure civili e penali che lo concernono.

C. In data 18 settembre 2025 il richiedente ha chiesto l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

D. A complemento della domanda di accesso, con e-mail 19 settembre 2025, il richiedente ha precisato che non sarebbe un terzo estraneo, bensì una parte con un interesse personale e concreto all'accesso, ritenuto che il documento richiesto menzionerebbe il suo nome e il suo ruolo nella società C..

E. Con decisione 26 settembre 2025 l'Ufficio della migrazione ha confermato il diniego di accesso al documento, riconfermandosi sostanzialmente nelle precedenti argomentazioni. L'autorità ha inoltre precisato che la menzione del richiedente nel documento e quindi l'interesse personale all'accesso non appare un argomento determinante, ritenuto che, secondo il principio dell'uguaglianza del diritto di accesso, tutti i richiedenti hanno gli stessi diritti a prescindere dalla motivazione o dall'interesse personale.

F. Con il ricorso citato in ingresso, il ricorrente postula l'annullamento della predetta pronunzia e chiede di ottenere l'accesso al documento richiesto. In sintesi il ricorrente invoca il principio della pubblicità delle sentenze, che, previa anonimizzazione dei dati sensibili, si opporrebbe al rifiuto totale dell'accesso. L'insorgente sostiene inoltre che il diniego di accesso totale al documento violerebbe l'art. 10 cpv. 2 LIT ed il principio di proporzionalità, ritenuto che i terzi potrebbero essere tutelati tramite semplice oscuramento dei loro dati. Egli ribadisce infine di avere un interesse personale concreto all'accesso, in particolare per la tutela dei suoi diritti nell'ambito di altri procedimenti civili e penali.

G. All'accoglimento del gravame si oppone l'Ufficio della migrazione, precisando che il diritto di accesso previsto dalla LIT non è assoluto, con particolare riferimento alla tutela della sfera privata di terzi sancito dall'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT. L'autorità contesta che vi sia un prevalente interesse pubblico alla trasparenza, ritenuto che non sarebbero dati i presupposti di cui all'art. 14 RLIT. Alla base della domanda di accesso vi sarebbero unicamente dei motivi personali del richiedente nel contesto di procedure civili e penali che lo riguardano direttamente. Di conseguenza, secondo l'Ufficio della migrazione, il richiedente avrebbe semmai dovuto richiedere il richiamo dell'incarto nell'ambito di tali procedure. L'autorità osserva inoltre che la domanda del richiedente verteva sull'accesso integrale alla sentenza e non in forma anonimizzata, motivo per cui il diniego di accesso sarebbe conforme al diritto. Rileva infine che la domanda di accesso avrebbe dovuto essere formulata innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, in quanto autorità emittente della sentenza.

H. In sede di replica e duplica l'insorgente rispettivamente l'Ufficio della

migrazione si sono riconfermati nelle rispettive antitetiche posizioni, sviluppando ulteriormente i propri argomenti. Di questi si riferirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del ricorrente, destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2. La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio LIT del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; M. BAGGI/B. COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3. Nel caso concreto il ricorrente ha formulato nei confronti della Sezione della popolazione, e per essa l'Ufficio della migrazione, la richiesta di ottenere la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del xx.yy.zzzz inc. X relativa al figlio B., indicando di essere direttamente menzionato e coinvolto nella decisione, quale padre, cittadino svizzero e garante economico. Il documento in questione contempla effettivamente anche dei dati personali dello stesso richiedente.

3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LIT l'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali. Come si evince dal testo stesso di questa disposizione, la legge sulla protezione dei dati si applica a titolo esclusivo ed esaustivo per l'accesso a documenti che contengono dati personali del richiedente: se il documento si riferisce invece a dati di terzi, l'accesso permane regolato dalla LIT. Qualora, una domanda di accesso, come nel caso di specie, verte simultaneamente su un documento ufficiale che racchiude dati personali del richiedente e dati di terzi, la stessa dev'essere trattata in base alla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 163.100) e l'organo responsabile può pertanto rifiutarne la trasmissione a tutela degli interessi preponderanti di questi terzi (art. 24 cpv. 1 LPDP). Ne consegue che l'accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali del richiedente può finanche essere negato allorquando sussistono e vi si oppongono contemporaneamente interessi prevalenti di terzi (cfr. Messaggio LIT citato, pag. 14).

3.2. Visto quanto precede, considerato che il richiedente fa valere un diritto di accesso a un documento che lo concerne personalmente, la domanda di accesso in esame esula dal campo di applicazione della LIT.

4. Giova rilevare che si giungerebbe alla medesima conclusione limitando l'esame all'identità dell'autorità responsabile e facendo quindi astrazione del fatto che il documento richiesto contiene dati personali del richiedente.

4.1. Giusta l'art. 13 LIT, "*la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge"* (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Le autorità responsabili ai sensi di questa disposizione sono logicamente quelle che rientrano nel campo d'applicazione personale della legge secondo l'art. 2 cpv. 1 LIT. In concreto la decisione oggetto della domanda di accesso è stata emessa dal Tribunale cantonale amministrativo, autorità che è di principio sottoposta alla legge pur nei limiti stabiliti all'art. 2 cpv. 1 lett. c LIT. La Sezione della popolazione ha ricevuto la sentenza poiché parte al procedimento amministrativo, e meglio quale autorità decidente in prima istanza. Essa non interviene quindi quale destinataria principale del documento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LIT, da parte di un soggetto non sottoposto alla legge. Di conseguenza l'autorità responsabile ai sensi dell'art. 13 LIT non è la Sezione della popolazione, e per essa l'Ufficio della migrazione, bensì il Tribunale cantonale amministrativo, riservato quanto segue.

4.2. Stante l'art. 2 cpv. 1 lett. c LIT la LIT è applicabile alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza. Sono invece sottratti alla LIT i dati concernenti l'attività giurisdizionale, in particolare gli atti della procedura e le sentenze (cfr. Messaggio LIT citato, pag. 11; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 387). Di conseguenza, anche se la domanda d'accesso fosse stata formulata innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, autorità responsabile secondo i principi suesposti, avendo per oggetto una sentenza giudiziaria, la stessa esulerebbe dal campo di applicazione della LIT.

5. Giusta l'art. 27 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) *"le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata."* La norma è ripresa all'art. 79 cpv. 1 LPAmm. Il principio della pubblicazione delle decisioni si fonda sugli artt. 30 cpv. 3 Cost. e 6 n. 1 CEDU, secondo i quali nelle cause giudiziarie giudicate da un tribunale la pronuncia della sentenza dev'essere pubblica e questo principio riveste un carattere assoluto. È sufficiente che la sentenza sia messa a disposizione presso un ufficio accessibile al pubblico o pubblicata su una rivista ufficiale, rispettivamente su un sito internet oppure che le persone interessate possano, su richiesta, ottenerne una copia. La pubblicazione delle sentenze "*rappresenta un'irrinunciabile esigenza dello Stato di diritto, assicura la trasparenza dell'attività giudiziaria, precisa la portata della legislazione e legittima i cambiamenti di giurisprudenza"* (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pagg. 51 e 52). La richiesta di accesso da parte delle persone interessate deve essere indirizzata all'autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza, la quale valuterà, tramite una ponderazione degli interessi in gioco, se concedere un accesso integrale o unicamente in forma anonimizzata, tenuto conto anche delle norme sulla protezione dei dati.

6. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.

7. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

per i quali motivi, richiamata la LIT e il suo regolamento, la LPDP, nonché la LPAmm,

pronuncia

1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è **respinto**.

2. La tassa di giudizio di fr. 400.-- (quattrocento) è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a:
A.
Ufficio della migrazione, Settore giuridico, Via Lugano 4, 6501 Bellinzona